

Comune di MONTELUPONE

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI AD ENTI ED
ASSOCIAZIONI

Approvato con delib. C.C. n. 13 del 31/03/2006

Modificato con delib. C.C. n. 24 del 20/05/2010

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Fonti normative:

Art.12 Legge 241/90

1.La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2.L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Statuto Comune di Montelupone

ART. 50

Rapporti con le Associazioni

1.Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono senza scopo di lucro finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero nonché di associazioni costituite per l'affermazione delle pari opportunità, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. La Giunta comunale è autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, a mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni secondo i criteri e le modalità di cui all'apposito regolamento.

3. Il Comune può affidare ad associazioni e a Comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

4. I rapporti con le Organizzazioni sindacali sono disciplinati dalle norme legislative in vigore e dai Regolamenti.

5. E' costituito l'Albo delle Associazioni articolato per settori di intervento, depositato presso l'Amministrazione Comunale. L'Associazione, per poter richiedere la iscrizione all'Albo, deve avere almeno un anno di regolare svolgimento di attività e un numero minimo di dieci soci. Nello Statuto e nell'atto Costitutivo, da allegare alla domanda di iscrizione debbono essere previsti fini sociali e non di lucro, requisiti di rappresentatività, di eleggibilità delle cariche, di pubblicità degli atti e dei bilanci. Il giudizio di ammissibilità all'iscrizione all'Albo è effettuato dalla Giunta Comunale.

Art.1 - AMBITO DI INTERVENTO – PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Montelupone ai sensi dell'art.12 della legge 241/90, concede contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonché vantaggi economici nei seguenti ambiti:

- Contributi ad associazioni, gruppi, movimenti comitati organizzazioni di volontariato così suddivisi:
 - a- contributi ordinari
 - b- iniziative Patrocinate dal Comune
 - c- contributi straordinari
- Contributi ad enti ed organismi scolastici pubblici e privati.
- Contributi ad enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, assistenziali e sanitari.
- Contributi di carattere individuale nell'ambito dell'erogazione dei servizi sociali del Comune.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono disciplinate dagli articoli successivi.

La somma annuale a disposizione verrà destinata prioritariamente per la concessione di contributi ordinari a sostegno dell'attività annualmente svolta dai singoli Enti, Associazioni e Società aventi sede in Montelupone e in via residuale per la concessione delle restanti tipologie di contributi.

Art. 2 ASSOCIAZIONI LOCALI, GRUPPI E COMITATI

Il Comune sostiene le associazioni, i comitati, i gruppi che senza scopo di lucro operano nel territorio comunale, nei settori: culturale, educativo, ricreativo, sportivo, della protezione civile, del volontariato sociale ed internazionale, economico/sindacale e d'arma disponendo la erogazione di provvidenze economiche in loro favore finalizzate alla realizzazione di progetti elaborati dagli stessi organismi in ambito comunale.

Art.3 CONTRIBUTI ORDINARI

Le associazioni che intendano avvalersi di contributi finanziari ORDINARI da parte del Comune debbono:

- a- Essere iscritte all'albo comunale delle associazioni
- b- Presentare domanda entro il 31/12 di ogni anno per il successivo
- c- Dichiarare l'intenzione di presentare o meno richiesta di erogazione di contributi ad altri enti pubblici
- d- Allegare alla domanda il Programma delle attività per le quali si chiede l'erogazione del contributo comunale
- e- Allegare alla domanda il bilancio consuntivo ultimo approvato
- f- Allegare alla domanda il bilancio preventivo per l'esercizio sociale di cui si chiede il contributo.

I contributi ORDINARI annuali costituiscono riconoscimento della attività svolta e sono determinati di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione risultante dal conto consuntivo ultimo approvato e comunque compatibilmente con le risorse destinate in bilancio.

L'Amministrazione può inoltre contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, stampati ed altro materiale tipografico a proprie spese.

E' facoltà dell'Amministrazione valutare eventuali domande pervenute oltre il termine del 31/12, con la stessa procedura riferita al contributo straordinario.

Art.4 INIZIATIVE PATROCINATE DAL COMUNE

Il Comune può patrocinare, le manifestazioni e le iniziative che rivestono particolare rilievo ed importanza nel panorama associativo del comune di Montelupone ed erogare agli enti organizzatori contributi specifici sino alla copertura di ogni spesa prevista.

L'amministrazione può inoltre contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, stampati ed altro materiale tipografico a proprie spese.

Art.5 CONTRIBUTI STRAORDINARI

In caso di necessità o di eventi non programmabili e compatibilmente con le disponibilità di bilancio il Comune può erogare alle associazioni contributi STRAORDINARI una tantum quando ricorrano le condizioni ed a sostegno della continuità della associazione richiedente.

Le associazioni che intendano avvalersi di contributi finanziari STRAORDINARI da parte del comune debbono:

- a- Essere iscritte all'albo comunale delle associazioni
- b- Presentare tempestiva domanda di contributo STRAORDINARIO
- c- Dichiarare l'intenzione di presentare o meno richiesta di erogazione di contributi ad altri enti pubblici
- d- Allegare alla domanda il MOTIVO per il quale si chiede l'erogazione del contributo STRAORDINARIO.
- e- Presentare la domanda almeno 30 gg prima dell'evento per cui il contributo è richiesto.

Art.6 CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI SCOLASTICI

Al fine di agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio il Comune di Montelupone nell'ambito delle competenze stabilite dalla Legge eroga ad enti ed organismi scolastici operanti nel territorio comunale dei contributi economici annuali.

Art.7 CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE

Nel settore dei servizi sociali, assistenziali e sanitari al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento dei servizi stessi nel territorio a beneficio del livello di qualità del servizio erogato agli utenti, il Comune può erogare contributi annuali a sostegno di attività degli enti ed organismi presenti sul territorio comunale.

Art.8 CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

I contributi di carattere individuale erogati nell'ambito dei servizi sociali del Comune sono disciplinati da apposito regolamento a cui si rinvia per le specifiche disposizioni previste.

Art. 9 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI CONVENZIONATI

Il presente regolamento non si applica ai soggetti con i quali il Comune abbia stipulato una convenzione nell'ambito della quale siano definiti anche i rapporti economici.

Art. 10 – CONTRIBUTI AD ENTI ECCLESIASTICI

Con deliberazioni della Giunta Comunale possono essere erogati sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ecclesiastici ai fini del sostegno ad attività programmate nel territorio.

Le domande di contributo dovranno contenere una relazione dell'attività programmata da cui si evinca il rispetto delle finalità della stessa con gli scopi perseguiti dal richiedente. A fronte di concessione del contributo, da disporsi entro giorni sessanta dalla ricezione della domanda, previa istruttoria curata dal Responsabile del procedimento, il beneficiario renderà in forma di relazione l'impiego del contributo entro novanta giorni dalla liquidazione dello stesso.

Art. 11 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Le liquidazioni relative alle concessioni e alla liquidazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici o privati, sono disposte con delibera di G.C. con le seguenti modalità:

Il Sindaco presenta alla Giunta l'elenco delle domande di carattere ricorrente pervenute relative a richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici, e le proposte presentate in merito da parte sua o dell'assessorato competente.

La Giunta adotta il provvedimento definitivo in ordine alle erogazioni.

Analogo procedimento deve essere adottato per ogni domanda di contributo straordinario.

I contributi, anche erogati, non potranno essere liquidati a favore di soggetti sui quali gravi una posizione debitoria nei confronti del Comune, fino alla data della documentazione dell'avvenuta estinzione della posizione debitoria medesima.

ART. 12 UTILIZZO DI IMMOBILI STRUTTURE E BENI

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune, fermo restando il rispetto di specifiche norme regolamentari, se esistenti.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza pubblica.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto del pubblico interesse delle attività svolte dai soggetti richiedenti, nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che disciplini i rapporti tra le parti e che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

Art.13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Al presente regolamento verrà data adeguata pubblicizzazione per consentire a tutti gli interessati di presentare nei termini eventuali richieste di intervento.

Per l'anno 2010, il termine previsto all'art. 3 (31/12/2010), per la presentazione delle richieste, viene stabilito al 30/09/2010.

Sono fatte salve le procedure già avviate sulla base del precedente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore con la data di esecutività della delibera di approvazione.